CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: MODIFICATI I PARAMETRI IVA PER LA SEGNALAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo diverse proroghe/differimenti, il 15.07.2022 è entrato in vigore il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" contenuto nel D. Lgs. n. 14/2019.
A pochi giorni dalla relativa operatività, lo stesso è stato oggetto di rilevanti modifiche ad opera del
D. Lgs. n. 83/2022 che ha sostituito l'istituto della composizione assistita della crisi con la procedura di composizione negoziata della crisi, peraltro già introdotta dal Legislatore nell'ambito del DL n. 118/2021. Per effetto di tali novità:

- è stato eliminato il sistema di allerta basato sull'utilizzo degli specifici Indici/Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa;
- è stata disposta la soppressione dell'OCRI.

Nel nuovo contesto normativo, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, gli imprenditori individuali/società sono tenute ad adottare rispettivamente misure idonee/un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consentano di:

a. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;
b. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare alcuni specifici "segnali";
c. ricavare le informazioni necessarie a:
 - utilizzare la lista di controllo particolareggiata;
 - effettuare il test pratico;

presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Recentemente, in sede di conversione del D.L. n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni", è stato modificato l'art. 25-novies, D. Lgs. n. 14/2019 riguardante il segnale di crisi rappresentato dall'esposizione debitoria nei confronti di "creditori pubblici qualificati", prevedendo nuovi parametri della consistenza del debito IVA che fa "scattare" la segnalazione al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché il termine entro la quale la stessa è effettuata.

I "SEGNALI" DELLA CRISI

Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 14/2019, come novellati dal citato D. Lgs. n. 83/2022, le misure/assetti devono consentire, tra l'altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati da:

- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esistenza di esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti dell'INPS/INAIL/Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Entrate - riscossione previste dal citato art. 25-novies.

I predetti soggetti segnalano a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, la sussistenza della situazione debitoria all'imprenditore e all'organo di controllo della società (se esistente).
Nella segnalazione è contenuto l'"invito" alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.
I parametri fissati per INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate - riscossione sono così individuati.

INPS	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: - al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; - a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati. ***(1)***
INAIL	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000. ***(2)***
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:

	- € 100.000 per imprese individuali; - € 200.000 per società di persone; - € 500.000 per altre società. ***(3)***

(1) Applicabile ai debiti accertati a decorrere dall'1.1.2022.

(2) Applicabile ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022.

(3) Applicabile ai carichi affidati a decorrere dall'1.7.2022.

Con specifico riguardo all'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 37-bis del citato D.L. n. 73/2022, introdotto in sede di conversione:

- ha elevato la relativa soglia di riferimento, come di seguito evidenziato:

	Ante conversione D.L. n. 73/2022	**Post conversione D.L. n. 73/2022**
Agenzia delle Entrate	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari del mod. IVA relativo all'anno precedente.

- prevede che la segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è inviata:
 - in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a € 20.000;
 - contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE (in precedenza era previsto l'invio entro 60 giorni da tale termine).

L'applicazione delle nuove previsioni decorre dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022).

L'introduzione della nuova soglia di riferimento, come evidenziato nel Dossier n. 560/1 del Servizio Studi del Senato, consente di evitare l'invio di segnalazioni ai contribuenti "soltanto" a causa del superamento dell'importo di € 5.000 del debito periodico IVA non versato.
Così, ad esempio, per un'impresa con un volume d'affari 2021 pari a € 300.000, il mancato versamento di un debito IVA di € 6.000 risultante dalla Comunicazione relativa alle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2022, prima della modifica normativa comportava l'invio della segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre ora non determina

tale effetto. Infatti, il debito IVA non versato risulta inferiore al 10% del volume d'affari (€ 30.000).

Si propone di seguito una tabella con alcune delle possibili casistiche.

Volume d'affari mod. IVA anno precedente	**Debito IVA scaduto non versato (*)**	**10% volume d'affari anno precedente**	**Invio segnalazione Agenzia Entrate**
€ 600.000	€ 19.000	€ 60.000	**NO** importo debito > 5.000 ma < € 60.000 e < € 20.000
	€ 37.000		**SI** importo debito > € 20.000
€ 220.000	€ 19.000	€ 22.000	**NO** importo debito > 5.000 ma < € 22.000 e < € 20.000
	€ 20.500		**SI** importo debito > € 20.000
€ 110.000	€ 19.000	€ 11.000	**SI** importo debito > 5.000 e > € 11.000
	€ 9.000		**NO** importo debito > 5.000 ma < € 11.000 e < € 20.000
€ 48.000	€ 5.500	€ 4.800	**SI** importo debito > € 5.000 e > € 4.800
	€ 4.900		**NO** importo debito < 5.000

() Da LIPE relativa al 2° trimestre 2022 o successivi.*

Cordialmente.

Roma, 30 settembre 2022

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA